

(N. 101)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948

Pianta organica del personale della magistratura della Corte di Appello di Catanzaro.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 323, la sezione di Corte di appello di Reggio Calabria - istituita temporaneamente con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297 - fu distaccata dalla Corte di appello di Messina ed aggregata alla Corte di appello di Catanzaro, ed in quella occasione l'organico della Corte di Catanzaro fu stabilito come segue: 1 primo presidente, 6 presidenti di sezione e 23 consiglieri.

Successivamente speciali esigenze del servizio giudiziario in determinate circoscrizioni resero necessario il ripristino di parecchie preture e di alcuni tribunali. Peraltro, alla formazione delle relative piante organiche si opponeva la grave difficoltà di non poter aumentare il ruolo complessivo dei magistrati, per esigenze di bilancio; onde si dovette ri-

ridurre il personale di vari uffici giudiziari, per costituire le piante dei nuovi uffici. Nell'intendimento del Ministero, però, a questi provvedimenti non si intese dare carattere definitivo, rinviandone il riesame al momento della sistemazione di tutte le circoscrizioni giudiziarie.

Tra le Corti che, per tali motivi, subirono riduzioni del personale fu compresa anche quella di Catanzaro, la cui pianta organica fu diminuita di cinque unità. A tale riduzione si addivenne, fra l'altro, in quanto vi erano numerose vacanze nell'organico della Corte, che il Ministero non aveva allora possibilità di coprire, sia per la deficienza numerica di magistrati di appello, dovuta al ritardo nell'espletamento dei concorsi e scrutini, sia per le gravi difficoltà materiali inerenti agli spostamenti da una ad altra sede. Anche

per Catanzaro, quindi, la riduzione dell'organico era connessa ad una situazione di carattere contingente.

Ora peraltro i Capi della Corte, i rappresentanti del Foro e della cittadinanza, hanno fatto più volte presente che la ridotta pianta organica costituisce grave difficoltà per il regolare svolgimento delle funzioni giudiziarie — specie nella materia penale — ed hanno rivolto perciò insistenti premure perchè sia emanato di urgenza un provvedimento che riporti il numero dei magistrati a quello stabilito col decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 323. Tenuto conto di tali premure, e dato che la situazione del personale della magistratura si avvia verso notevole miglioramento, dovendosi tra breve espletare un altro concorso e lo scrutinio per il conferimento di numerosi posti di grado 5^o, si è ritenuto di potere accogliere i voti formulati dalla magistratura e dal Foro di Catanzaro nel senso da essi richiesto. Si può d'altra parte fondatamente presumere che nelle more della emanazione della presente legge, con l'espletamento del concorso e dello scrutinio, saranno maturate le condizioni di fatto necessarie per destinare magistrati ai posti di nuova istituzione.

Con l'unito disegno di legge si riporta perciò da 18 a 23 il numero dei consiglieri della Corte di Catanzaro.

Anche in questo caso, peraltro, le esigenze di bilancio non consentono di aumentare i ruoli dei consiglieri di appello, e ciò tanto più in relazione all'attuale indirizzo di stretta economia nelle spese pubbliche. Alla istituzione quindi dei nuovi posti nella Corte di Catanzaro deve necessariamente corrispondere la soppressione di corrispondenti posti in

altre sedi, nelle quali per il numero dei magistrati assegnati (come Napoli, Milano, Roma e Torino), oppure per la particolare situazione dell'ufficio (come Messina) le soppressioni non apportano sensibile pregiudizio per il regolare funzionamento degli uffici.

Inoltre, in tutte queste Corti, come pure in quella di Messina, prestano servizio magistrati in soprannumero, in virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 166, (relativo ai magistrati aventi più di 65 anni e rimasti in carriera per effetto dell'aumento dei limiti di età a 70 anni), e in virtù del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594, sul temporaneo mantenimento in funzione dei magistrati riassunti o richiamati.

La diminuzione quindi di un posto nella pianta organica di dette Corti risulta anche sufficientemente compensata dalla concreta disponibilità di magistrati in soprannumero. È opportuno notare a questo proposito che la soppressione dei posti corrisponde a vacanze giuridiche attualmente esistenti.

Per quanto riguarda la Corte di Messina (che ha giurisdizione limitata ai circondari di Messina, Patti e Mistretta) occorre inoltre aggiungere che, col passaggio della sezione di Reggio Calabria al distretto di Catanzaro, la Corte stessa non deve più provvedere al personale della sezione costituito da cinque magistrati.

Dalla tabella annessa al disegno di legge risultano, in conformità dei criteri suindicati le nuove piante organiche delle Corti suaccennate.

Il provvedimento non implica alcun nuovo onere per l'erario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1949 alla Corte di appello di Catanzaro sono assegnati 23 consiglieri, di cui 5 per la sezione distaccata di Reggio Calabria, istituita a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297.

Dalla stessa data, le piante organiche delle Corti di appello di Napoli, Roma, Milano, Torino e Messina sono modificate secondo l'unita tabella.

TABELLA.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO ALLE CORTI DI APPELLO

S E D I	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Primi Presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Proc. Gen. della Rep.	Avvocato Generale	Sostit. Proc. Generali
Catanzaro . .	1	6	23	1	—	5
Messina . . .	1	3	13	1	—	4
Milano . . .	1	10	53	1	1	9
Napoli . . .	1	16	68	1	1	16
Roma	1	12	60	1	1	14
Torino . . .	1	7	31	1	1	7